

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2788 del 10/06/2019
Oggetto	DPR N. 59/2013 DITTA SERVICE & WASH S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' DI "LAVANDERIA INDUSTRIALE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA Leopardi 15. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2844 del 10/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dieci GIUGNO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA SERVICE & WASH S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI "LAVANDERIA INDUSTRIALE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA LEOPARDI 15. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la seguente documentazione:

1. L'AUA adottata dalla Provincia di Piacenza ai sensi del DPR 59/13 con D.D. n. 2025 del 9.10.2014 richiesta dalla ditta MADE SAS di Davide Valla & C. (C.F. 01656300330) per l'attività di *"lavanderia"* svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza via Leopardi n. 15, autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza n. 88863 del 27.11.2014. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;
2. la D.D. n. 6482 del 11.12.2018 di ArpaE con cui l'AUA di cui al punto precedente era volturata a favore della Ditta SERVICE & WASH SRL. Detta determinazione è stata rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con nota n. 146627 del 18.12.2018;
3. l'istanza pervenuta tramite nota n. 31399 del 18.3.2019 del SUAP del Comune di Piacenza (prot. ArpaE n. 43573 di pari data), con cui la ditta SERVICE & WASH SRL (C. FISC. 01656300330) chiedeva la modifica sostanziale dell'AUA, richiedendo il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. derivanti dalla modifica dello stabilimento e precisando che non varierà lo scarico di acque reflue;
4. la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota n. 47833 del 26.4.2019 (prot. ArpaE n. 68909 del 2.5.2019) e direttamente dalla consulente della Ditta con email acquisita al prot. ArpaE n. 74731 del 13.5.2019;

PRESO ATTO che:

- le emissioni in atmosfera derivano da due essiccatoi alimentati a gas metano della potenza di 18 e 24 kW;
- per quanto attiene il rumore viene dichiarato che le emissioni non sono superiori ai limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica del territorio;

RILEVATO che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è stata presentata per acquisire i seguenti titoli ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche rispetto alla quale viene dichiarato che non sono previste variazioni;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori a seguito della nota n. 44875 del 20.3.2019 con cui il SAC di ArpaE provvedeva ad indire conferenza di servizi in modalità asincrona:

1. nota del Comune di Piacenza del 53685 del 13.5.2019 (prot. Arpae n. 75610 del 14.5.2019) con cui, acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ottemperanza al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, era formulato parere favorevole alla modifica dell'AUA;
2. parere favorevole del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza espresso con nota n. 48589 del 16.5.2019 (prot. Arpae n. 77945 del 16.5.2019);
3. parere favorevole espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota n. 87144 del 3.6.2019;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante il "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente in dirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- Deliberazioni G.R. n. 286/05 e n. 1860/06 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- L.R. n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;"
- D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1) **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SERVICE & WASH SRL** (C. FISC. 01656300330) per l'attività di "lavanderia" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza via Leopardi n. 15. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

2) **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 ESSICCATOI A METANO POTENZA 18 kW e 24 kW

Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	240 gg/a
Altezza minima	6,3 m

- a) i consumi delle materie prime impiegate per il lavaggio, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza almeno annuale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo; tale registro può coincidere con registri eventualmente già previsti per scopi diversi;
 - b) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non può superare un mese;
 - c) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
 - d) qualora il periodo intercorrente tra la data di messa in esercizio e messa a regime degli impianti non coincida con quello sopra indicato, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento;
- 3) **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura il rispetto (nel pozzetto di campionamento fiscale) dei limiti di cui alla Tab. 1, punto 5), della Deliberazione G.R. n. 1053/2003;
- 4) **di impartire** per lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:
- a) il pozzetto di campionamento fiscale ed i pozzetti di ispezione dell'impianto di trattamento devono essere mantenuti sgombri in modo tale da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, il pozzetto di campionamento fiscale (posto immediatamente a valle del degrassatore come evidenziato nella planimetria allegata all'istanza di AUA) deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - b) deve essere sempre quantificato il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere quantificata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - c) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - d) il sistema di trattamento (degrassatore) deve essere sempre tenuto in funzione;
 - e) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia del sistema di trattamento e delle condotte fognarie; in particolare, con opportuna periodicità, deve essere prevista la rimozione dei residui e dei grassi dall'impianto di trattamento. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - f) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi o avarie all'impianto di depurazione o alle condotte fognarie, ovvero cessazione del funzionamento dell'impianto di depurazione, il gestore dovrà immediatamente darne comunicazione, tramite fax, al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato, ad Arpae di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - g) deve essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato, all'Arpae di Piacenza, ogni eventuale modifica della modalità di scarico delle acque reflue rispetto a quanto agli atti;
- 5) **di fare salvo** che:
- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
 - i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - è vietata l'immissione di qualunque rifiuto nella rete fognaria pubblica;

6) **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Piacenza sulla base del presente atto - sostituisce l'A.U.A. richiamata nelle premesse del presente atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici (15) anni** dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.